

9

SU DI UNA FORMA DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE

=====

Poichè le condizioni eccezionali determinate dallo stato di guerra hanno resa assai difficile la produzione dell'Istituto, appare opportuno escogitare qualche forma di assicurazione che, adattandosi alle caratteristiche dell'attuale economia del paese, consenta di superare questo periodo transitorio.

L'instabilità delle condizioni delle singole economie ostacola indubbiamente la domanda di contratti di assicurazione sulla vita, poichè questi vincolano non solo il reddito presente ma anche i redditi di un lungo periodo avvenire.

Per queste ragioni è presumibile che nel periodo eccezionale che attraversiamo possa avere successo una forma a breve decorso e di costo mite, che provveda agli attuali bisogni eccezionali della vita della popolazione civile e delle truppe non combattenti, e sia atta a penetrare soprattutto nelle classi operaie.

La nuova forma di assicurazione dovrebbe essere facilmente spendibile, e preordinata in maniera ^{non turbare} da l'organizzazione normale amministrativa tecnica e contabile dell'Azienda. Pertanto, essa dovrebbe trovare nelle sue condizioni intrinseche le cautele per contemperare le esigenze industriali con le garanzie a favore dell'Istituto assicuratore.

Tale potrebbe essere un'assicurazione temporanea in caso di morte, senza visita medica, con esclusione di alcune tra le più intense cause di morte (tubercolosi e tumori maligni) e con una rigida subordinazione della garanzia del rischio alle dichiarazioni rese dallo assicurato in ordine al di lui buono stato di salute. Questa forma di assicurazione, per la recente interpretazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, in merito all'art. 15 delle condizioni generali di polizza dell'Istituto, senza aumento di premio, garantirebbe anche l'aggravamento di rischio in tutta la zona delle retrovie, nonché in tutta la rimanente zona di guerra, all'infuori del territorio dove si svolgono le vere e proprie operazioni di combattimento.

Gli estremi fondamentali del contratto potrebbero essere i seguenti :

Forma dell'assicurazione : temporanea in caso di morte

Durata dell'assicurazione: dal giorno del perfezionamento sino al 31 dicembre 1917, epoca che si potrebbe ritenere presumibilmente coincidente col termine delle ostilità

Somma da assicurarsi: da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 5.000

Limiti di età ; dai 20 ai 45 anni.

Per fissare il premio di assicurazione basteranno poche considerazioni .

La probabilità di morte dedotta dalla tavola di mortalità M risulta come segue :

età 20 = 24 anni	6.83 ‰/‰
" 25 = 29 "	6.71 ‰/‰
" 30 = 34 "	6.72 ‰/‰
" 35 = 39 "	7.50 ‰/‰
" 40 = 44 "	9.27 ‰/‰
" 45 = 49 "	11.41 ‰/‰

Sono questi i tassi di mortalità ricavati sulla base del censimento ^{del} 1901, ma è noto che più recenti indagini hanno già messo in evidenza una diminuzione della mortalità.

In base ai coefficienti di probabilità di morte sopra indicati, la misura del rischio è valutata in corrispondenza di tutte le cause di morte, ma il rischio a carico dell'Istituto non dovrebbe estendersi a tutte le cause, proponendosi di escluderne esplicitamente le morti per tubercolosi e per tumori maligni.

Dalla statistica delle cause di morte nel triennio 1911 = 1913 si rilevano i dati riportati nel seguente prospetto:

La mortalità per tubercolosi e per tumori maligni

Anni d'osservazione 1911-1917

Causa della morte	Età da 20 a 24 anni		Età da 25 a 29 anni		Età da 30 a 34 anni		Età da 35 a 39 anni		Età da 40 a 44 anni		Età da 45 a 49 anni	
	Cifre assolute	Valori percentuali	Cifre assolute	Valori percentuali	Cifre assolute	Valori percentuali	Cifre assolute	Valori percentuali	Cifre assolute	Valori percentuali	Cifre assolute	Valori percentuali
Tubercolosi	10857	11.97	8612	11.13	6420	33.09	5170	20.58	14205	19.20	3742	15.20
Tumori maligni	227	0.88	307	1.47	464	2.43	648	3.33	1124	5.13	1804	6.98
Totali	11.084	112.85	8.919	112.00	6.884	36.12	5.818	23.91	5.329	24.33	5.546	22.18

E si noti che la Direzione Generale della statistica osserva:

(Statistica della causa di morte 1913 pag. XXVIII)

"Il numero dei morti per malattie tubercolari è probabilmente superiore a quello indicato nel prospetto non essendovi compresi quei casi che, pure avendo natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di diarrea, di bronchite cronica, di meningite o di polmonite cronica senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari".

Pur trascurando tale maggiore frequenza di morti per tubercolosi, i tassi di mortalità generale indicati a pag. 3, si riducono, per effetto della esclusione della mortalità per tubercolosi e per tumori maligni, ai seguenti tassi di rischio:

Proposta n. 2

Modalità per tutte le compagnie, all'infuori della tabacchieri e dei tumori maligni

Tassi di rischio

Età	Per 1 anno	Per 18 mesi
20 - 24 anni	0.00390	0.00585
25 - 29 "	0.00385	0.00578
30 - 34 "	0.00429	0.00644
35 - 39 "	0.00526	0.00789
40 - 44 "	0.00701	0.01052
45 - 49 "	0.00887	0.01331

Il costo del ^{normale} contratto a carico dell'Assicurato, per i rischi comunemente, quindi, anche i limiti di ^{per età fra 20 e 45 anni}

£ 5.85% e lire 10.02%



. .

Per le considerazioni che saranno svolte in appres-
so si propone di offrire l'assicurazione ad un tasso di
premio unico, indipendente dall'età dell'assicurato pari
al 25 ‰ del capitale.

Con questo premio si garantirebbe il rischio di
morte per l'intervallo di tempo compreso fra il 1° lu-
glio 1916 e il 31 dicembre 1917, ma verrebbe accordata
una riduzione di premio, in corrispondenza della minore
durata del rischio, nelle misure qui appresso indicate :

Effetto al 1° agosto 1916	premio 24 ‰
Effetto al 1° settembre 1916	" 23 ‰
Effetto al 1° ottobre 1916	" 22 ‰
Effetto al 1° novembre 1916	" 21 ‰
Effetto al 1° dicembre 1916	" 20 ‰

Detratte dal premio unico L. 5 per 1000 di capitale
assicurato (pari al 20 % del premio unico), che potreb-
bero essere corrisposte agli Agenti a titolo di provvi-
sione di acquisto, la residuale somma che percepirebbe
l'Istituto contiene i seguenti margini in confronto del
costo calcolato sui tassi di rischio, innanzi indicati:

Margine di garanzia per even-

tuali aggravamenti di mortalità

(Per 1000 lire di capitale assicurato, cui corrisponde un premio annuo di £ 25)

Età	Misura ass. della lotta del cari- camento per rischio	Valore relativo del margine di garanzia in confronto del Costo del rischio (posto = 100)
20-24 anni	14,15	242 %
25-29 "	14,22	246 "
30-34 "	13,56	211 "
35-39 "	12,11	153 "
40-44 "	9,48	90 "
45-49 "	6,69	50 "

Tali margini possono sembrare elevati, ma, pur pensandosi di spendere le nuove forme con tutte le cautele necessarie, conviene premunirsi con alti margini di garanzia contro eventuali aggravamenti di mortalità che possano essere dovuti ^{a cause accidentali} ed infiltrazione di rischi tarati.

La breve durata del rischio e le misure preventive di cautela che si propongono, dovrebbero rassicurare l'Istituto, in merito alla possibilità di frodi, sistematicamente sperimentate.

L'assicurazione verrebbe assunta dall'Istituto in base a dichiarazione resa dall'assicurato, nella quale egli asserisce di non aver sofferto sifilide, glicosuria, malattie del cuore o dell'apparecchio circolatorio, di non essere affetto da malattie del fegato nè da qualsiasi altra malattia e di trovarsi attualmente in buono stato di salute. Dovrebbe dichiarare

inoltre l'assicurato, di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e visitato per le informazioni che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni credesse di chiedere in ogni tempo. (Vedi modello di bollettario alligato).

Correlativamente, con l'art. 1° delle condizioni di polizza, si conviene:

"L'Istituto rilascia la presente polizza sulla base delle asserzioni rese dall'assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute che egli ha firmato nel proporre l'assicurazione. Di conseguenza qualunque reticenza, qualunque falsa od ane-

satta dichiarazione che possa indurre in errore l'Istitu
to nell'apprezzamento del rischio determina di pieno di-
ritto ed in ogni momento l'annullamento dell'assicurazio-
ne , ed in questo caso il premio pagato resta acquisito
all' Istituto".

Giova porre in evidenza la differente portata del-
l'art. 1° delle condizioni speciali della nuova polizza,
in confronto dell'art. 1° della polizza normale :

La polizza normale dell'Istituto, all'art. 1° ,
dispone che nel primo anno di assicurazione , anche la
semplice erroneità delle dichiarazioni rese dall'assi-
curato , costituisce motivo di nullità del contratto;
trascorso l'anno l'azione di nullità non può essere pro-
mossa se non nel caso di provata malafede per parte del-
l'assicurato ; cioè l'Istituto dovrà fornire la prova che
l'assicurato non solamente non ignorava le circostanze
taciute od erroneamente segnalate, ma che egli sapesse
che tali circostanze influivano sull'apprezzamento
del rischio , e che le abbia taciute in istato di malafe-
de.

La nuova polizza temporanea dispone, invece, allo
articolo 1° , che qualunque reticenza, qualunque falsa
od inesatta dichiarazione, determina, in qualunque tem-
po, l'annullamento dell'assicurazione. In altre parole,
qualunque dichiarazione non corrispondente alla verità
delle cose, resa in buona o in mala fede per il fatto
solo che ostacola una giusta valutazione del rischio



é, in qualunque tempo, motivo di decadenza dell'assicurazione.

Cosicchè l'Istituto potrebbe ritenersi al coperto anche delle morti dovute a malattie organiche, quali quelle indicate nelle dichiarazione resa dall'assicurato; poichè quando tali malattie non siano in atto, il loro decorso normale è sufficiente garanzia contro la eventualità che la morte si verifichi entro i ristretti limiti di durata del rischio, a carico dell'Istituto.

Comunque, la mortalità normale, per le cause sopra menzionate, è già computata nei tassi di rischio sui quali venne calcolato il costo dell'assicurazione.

••

La nuova forma di assicurazione dovrebbe spendersi prevalentemente nella classe operaia, a mezzo di accordi con i singoli industriali, anche con agevolazioni nel pagamento dei premi.

In tal guisa la nuova forma di assicurazione si distribuirebbe, subito, su una conveniente massa di assicurati, per la quale, a priori, si può ritenere non efficiente l'autoselezione. Nè è da temere fortemente della inferiorità delle condizioni di salute per tutti gli assicurati che si recluteranno nella massa delle truppe addette ai servizi delle retrovie od alle armi combattenti poichè per queste la selezione può ritenersi fatta dalla idoneità al servizio militare. Si intende, poi, che per queste ultime la garanzia del rischio di guerra vero e proprio verrebbe accordato contro il pagamento del soprapremio normale.

Per tutti gli altri assicurandi individuali occorre stimolare il senso di responsabilità dei nostri Agenti Generali. Va posta in evidenza il mandato di fiducia che è ad essi affidato cui non può non corrispondere una rigida sanzione di responsabilità. Si richiede perciò l'apposizione della firma dell'Agente ad una dichiarazione da trasmettersi all'Istituto, col simple di polizza firmato dall'assicurato, la quale attesti che l'Agente si è accertato del buono stato di salute dell'assicurando, prima del rilascio della polizza.

In tali sensi sono state preparate le allegate istruzioni per gli Agenti Generali.

°
° °

Le polizze potrebbero emettersi da appositi bollettari. Ciascun foglio del bollettario conterrebbe quattro parti distinte: la polizza da rilasciarsi all'assicurato, la copia di questa polizza da trattenersi dall'Istituto, la dichiarazione di buona salute firmata dall'assicurato, un tagliando contenente gli estremi del contratto da trattenersi dall'Agente che ha raccolto la polizza, perchè possa provvedere alle scritturazioni presso l'Agenzia. (1) Questo tagliando permetterebbe all'Agente di spedire la copia della polizza che deve rimanere presso l'Istituto immediatamente e cioè il giorno stesso della sottoscrizione del contratto. Questo procedimento ostacolerebbe possibili frodi nei casi di infortunio.

Sull'Istituto non graverebbero spese né per l'accettazione dei rischi, né per l'amministrazione del portafoglio.

Ne l'Ufficio V° né l'Ufficio II° né l'Ufficio VII°

(1) Vedi modello alligato



introdurrebbero questi contratti nelle loro scritture .
 I nuovi contratti sarebbero invece oggetto di una registra-
 zione da farsi dalla Contabilità in un conto speciale che
 verrebbe chiuso alla fine del 1917 ; l'Ufficio VIII* prov-
 vedrebbe alla liquidazione dei sinistri .

~~L'esiguo~~ ^{De} ~~spese~~ ^{esigue} a carico dell'Istituto, si ridurrebbe, sol-
 tanto a quelle necessarie per la stampa dei bollettari ,
 per la gestione contabile speciale e per la liquidazione
 dei sinistri. Essa sarebbe, più che largamente compensata
 dai costi di polizza da richiedersi dagli assicurati nelle
 seguenti misure :

Per tutte le polizze fino a L. 2.000 : costo polizza L.1;

Per tutte le polizze da L. 2.000 a 5.000 : costo poliz-
 za L. 2.-

L'Istituto beneficerebbe anche del rendimento del fo-
 do costituito dai premi , corrisposti anticipatamente dagli
 assicurati.

L'esperimento di questa nuova forma di assicurazione
 dovrebbe infondere fiducia negli Agenti dell'Istituto ,
 sia perchè procura ad essi una nuova fonte di reddito, sia
 perchè ne eleva le funzioni nei riguardi degli Agenti del-
 le Compagnie autorizzate .

Una intesa con la Federazione degli Industriali potrebbe
 giovare assai , ~~perchè~~ ^{perchè} gli operai delle aziende che
 lavorano per conto dello Stato hanno in varie occasioni
 manifestato il desiderio di una forma integrativa della
 assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

ms



Schema di
Istruzioni per una forma di assicurazione temporanea in caso di
morte, senza visita medica

AI SIGG. AGENTI GENERALI

Poiché le condizioni eccezionali dell'economia del Paese determinate dallo stato di guerra hanno fatto subire una flessione alla produzione normale delle Assicurazioni sulla vita, il nostro Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno di sperimentare una forma di assicurazione che, adattandosi alle caratteristiche attuali delle economie delle classi meno abbienti, consenta di superare questo periodo transitorio.

Né al provvedimento adottato dal Consiglio fu estranea la considerazione di fornire ai Sigg. Agenti dell'Istituto un mezzo per mantenere vivo il contatto con la clientela, specie negli ambienti industriali, e per procurare alle Agenzie nuovi redditi e nuove categorie di assicurandi.

Sono sicuro perciò che non mancherà da parte degli agenti il maggiore interessamento perché la forma di assicurazione qui appresso descritta, possa sortire gli effetti che il Consiglio di Amministrazione si è proposto di raggiungere, nel deliberarla.

La nuova assicurazione è di breve durata e di costo mite.

Essa consente ^{alla popolazione civile} di ~~garantirsi dai rischi eccezionali e dai rischi normali durante questo periodo straordinario della vita della popolazione, dando agio di attendere condizioni più stabili di vita che permettano di provvedere all'atto di previdenza nor-~~ *del Paese;*



male, continuativo per tutta la vita o per un conveniente periodo di tempo.

Si ha ragione, perciò, di ritenere che possa avere un successo, specialmente in quelle classi operaie che oggi, per le condizioni di lavoro determinate dalla guerra, percepiscono salari più elevati.

d m

L'assicurazione è concessa senza visita medica, ma alle garanzie che sarebbero derivate dalla visita medica l'Istituto intende vedere sostituito lo scrupolo col quale i Sigg. Agenti disimpegnano il compito che viene loro affidato con mandato di fiducia che *Deve* non può avere come corrispettivo una severa responsabilità. Spetta agli Agenti Generali, infatti di giudicare dall'aspetto, dalle dichiarazioni rese e dal portamento dell'assicurando, se convenga o meno di rilasciare la polizza o se sia necessario di raccogliere ulteriori informazioni sullo stato di salute dell'assicurando.

Non sfugga agli Agenti Generali la delicatezza del loro compito, la quale si congiunge ad un vasto campo di nuovo lavoro e di più elevata dignità che dal successo di questo esperimento possono derivare agli Agenti Generali dell'Istituto, anche in confronto dei rappresentanti delle Imprese private.

Gli estremi essenziali del nuovo contratto sono i seguenti:

Forma dell'assicurazione: = Il contratto è destinato a garantire un capitale in caso di morte, *qualora* purché avvenga non più tardi del 31 Dicembre 1917. Si tratta quindi di una assicurazione tempo=

ranae in caso di morte.

L'effetto dell'assicurazione potrà essere fissato ad una qualsiasi delle seguenti date: 1° Luglio 1916, 1° Agosto 1916, 1° Settembre 1916, 1° Ottobre 1916, 1° Novembre 1916, 1° Dicembre 1916.

Altre decorrenze non saranno accettate.

Somma da assicurarsi: Da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 5.000.

Limiti di età. Dai 20 ai 45 anni.

Premio di assicurazione. Il premio dell'assicurazione sarà indipendente dall'età, sarà esatto in una sola volta prima della consegna della polizza e sarà valutato: nella misura del 25 ‰ del capitale assicurato, se l'effetto del contratto sarà fissato al 1° Luglio 1916, e rispettivamente del 24 ‰, 23 ‰, 22 ‰, 21 ‰, 20 ‰, se l'effetto sarà fissato al 1° Agosto, 1° Settembre, 1° Ottobre, 1° Novembre, 1° Dicembre 1916.

Condizioni generali di polizza. = I Sigg. Agenti vorranno porre in rilievo la liberalità delle condizioni generali di polizza; specialmente per quanto riguarda il rischio di guerra, giacché in conformità delle deliberazioni recenti del Consiglio di Amministrazione, esso é stato fissato in maniera tale, che la polizza garantisce, senza aggravio di soprapremio, oltre al rischio di infortuni, disgrazie accidentali, incursioni aeree, anche ogni altro aggravamento di rischio in tutta la



zona delle retrovie, nonché in tutta la zona di guerra, all'in-
fuori dal territorio nel quale si svolgono le vere e proprie
operazioni di combattimento.

Non apposto alligato
L'assicuratore accorda la riduzione dell'importo, e alle condizioni indicate nelle istruzioni
 Per la copertura del vero e proprio rischio di guerra
 l'assicurato dovrà pagare il normale soprapremio, secondo le
 norme vigenti. *Spese alligato apposto indicato.*

Selezione dei rischi. = La selezione dei rischi é soprattutto basata sul-

l'esame del soggetto assicurando da parte dell'Agente Generale
 e sulla dichiarazione di buono stato di salute che l'assicuran-
 do dovrà sottoscrivere prima che gli venga consegnata la polizza.

E' necessario perciò che i Sigg. Agenti Generali fac-
 ciano intendere agli assicurandi tutta la importanza della di-
 chiarazione che essi sono per rilasciare. A tal fine gioverà
 che essi illustrino il contenuto della dichiarazione e guidino
 l'assicurato nelle risposte, in modo da ottenere dichiarazioni
 rispondenti a verità.

Con la firma apposta alla dichiarazione in parola, l'as-
 sicurato asserisce di non aver sofferto sifilide, glicosuria,
malattie di cuore o dell'apparato circolatorio, di non essere
 affetto da malattie di fegato, e di trovarsi attualmente in
 buono stato di salute.

Molti assicurandi possono non comprendere il signifi-
 cato della parola glicosuria, ed é quindi utile chieder loro
 se hanno mai fatto esaminare le urine, e nel caso affermativo,
 se in esse fu riscontrato presenza di zucchero.

Così pure é utile richiamare alla memoria dell'assi-
 curando se mai egli ha sofferto di ulcersi, se gli furono pre-

scritte cure mercuriali; ovvero se fu dichiarato affetto da debolezza di cuore, o da altre malattie dell'apparecchio circolatorio, per esempio angina di petto, aneurisma dell'aorta, arteriosclerosi ecc.; o infine se per abuso di alcool o per altre cause sia stato riconosciuto affetto da malattie del fegato. In altri termini è necessario che anche l'assicurando meno istruito sottoscrivendo la dichiarazione, abbia la coscienza di quello che ha dichiarato.

D'altro lato l'Agente Generale non dovrà consegnare la polizza qualora possa avere dubbio sulla opportunità di rilasciarla.

Polizza di assicurazione. - Le polizze saranno emesse a forma di bollettario, che conterrà quattro parti distinte: la polizza da rilasciarsi all'assicurato, la dichiarazione di buono stato di salute firmato dall'assicurato da rimettersi all'Istituto, la copia della polizza da rimettersi all'Istituto, pure firmata dall'assicurato, finalmente una quarta parte che rimarrà presso l'Agente, contenente gli estremi del contratto, e che potrà servirgli per le scritturazioni di Agenzia. Si prescrive infatti che non appena l'Agente avrà rilasciato la polizza all'assicurato, il giorno stesso della sua sottoscrizione e consegna, spedirà all'Istituto sia la copia della polizza, che la dichiarazione di buono stato di salute firmata dall'assicurato.

Provvigione. - Per questa forma di assicurazione l'Istituto accorda ai Sigg. Agenti Generali una provvigione nella misura del 5 °/° del capitale assicurato.

Redazione della polizza, tassa governativa e costo polizza. = I

Sigg. Agenti Generali dovranno riempire la polizza con l'indicazione del capitale assicurato e del premio di assicurazione, compresa la tassa governativa e il costo polizza. Anche in questa redazione raccomando la massima cura ed esattezza.

La tassa governativa deve essere calcolata nella misura del 1,25 % del premio. Il costo polizza resta fissato in L. 1 per i capitali non accedenti le 2.000 lire, ed in L. 2 per i capitali superiori.

Addebitamento bollettari. I bollettari verranno spediti ai Sigg.

Agenti debitamente numerati, e dell'importo massimo dei premi riscuotibili per ciascun bollettario verrà loro dato carico in Conto Titoli. I Sigg. Agenti Generali sono quindi responsabili della conservazione dei bollettari e della restituzione di quelli non utilizzati; essi vorranno tener presente che ciascuna polizza staccata dal bollettario può rappresentare un importo di L. 125 di premio.

Rendiconto e versamento dei premi. = Ogni sera i Sigg. Agenti Gene-

rali spediranno in plico raccomandato alla Direzione Generale (Ufficio IV°) tutte le copie delle polizze emesse durante la giornata.

A tergo della matrice dell'ultima polizza emessa riassumeranno gli incassi della giornata riportandone l'ammontare complessivo sul Libro Cassa Mod. C.21, e quindi anche sul rendiconto settimanale Mod. C.100 colla formula:

" Assicurazioni senza visita medica = dal N° al N° "



Inscrivendo l'importo soltanto nella colonna " Totale Incassi".

In uscita esportanno il corrispondente ammontare complessivo delle provvigioni nella colonna "Provvigioni di acquisto".

S'intende che le somme incassate verranno per tal modo versate alla Banca d'Italia unitamente agli incassi ordinari.

I Sigg. Agenti Generali accuseranno ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE



RISCHIO DI GUERRA

La copertura del rischio di guerra potrà essere accordata, in conformità delle recenti disposizioni prese dal Consiglio di Amministrazione, e comunicate ai Sigg. Agenti a mezzo della Circolare di questa Direzione Generale 31 Maggio 1916 - Ufficio Attuariale, N° 15 -

Stel fine L'Istituto rimetterà ai Sigg. Agenti Generali tre tipi di bollettario per il rilascio dei relativi allegati.

il formato mobile
di allegati per guerra
del rischio di guerra
di parte di guerra
Un primo bollettario ~~è destinato agli~~ ufficiali dell'esercito permanente, o di complemento, e il soprapremio a esigere è al 6 % del capitale assicurato.

Un secondo bollettario ~~è destinato ai~~ militari di truppa e sottoufficiali, ~~non territoriali~~ sino al grado di maresciallo incluso, e il soprapremio a esigere è il 4 % del capitale assicurato.

appartenenti all'esercito
permanente od alla
milizia mobile
Infine un terzo bollettario ~~è destinato~~ alla milizia territoriale (ufficiali, sottoufficiali e soldati), ~~alla~~ *quale* la copertura è concessa gratuitamente.

Ogni bollettario è costituito di tre parti, e i Signori Agenti Generali, dopo avere riempite debitamente le singole parti del bollettario, ed esatto, se del caso, il relativo soprapremio, rilasceranno all'assicurato, quale allegato alla polizza, la prima parte a destra; ~~la seconda parte~~ *la* ~~invieranno~~ *invieranno* immediatamente all'Istituto, unitamente alla polizza; e conserveranno la terza parte (matrice) per effettuare le scritturazioni di agenzia. a suo tempo queste matrici saranno restituite all'Istituto.

I Sigg. Agenti Generali, prima di rilasciare l'allegato



gato per la copertura del rischio di guerra, debbono con
ogni cura attingere dall'assicurando le informazioni atte
a identificarne con esattezza la posizione militare.

Qualora l'assicurato appartenesse ad una categoria
per la quale non è applicabile nessuno dei tre bollettari
sopra indicati, l'allegato per la copertura del rischio
di guerra sarà chiesto alla Direzione Generale, la quale
con l'or. n. 10000 del 10/11/1918
provvederà alla emissione dell'allegato.